

**TRIBUNALE DI GENOVA**
Sezione VII Civile

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Il giudice designato Dott. Andrea Balba, all'esito dell'udienza del 10/04/2024
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile cautelare iscritta al N. 675/2024 R.G.

Il Giudice, a scioglimento della riserva e letti gli atti, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 615 comma 2, c.p.c. l'Avv. _____ e l'Avv. _____

premessi che:

- nell'ambito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale Civile di Genova R.G. n° 10200/23 (causa avente ad oggetto compensi spettanti all'Avv. _____ in ragione dell'attività difensiva prestata nell'interesse dell'Avv. _____ per i quali la consorte Avv. _____

si sarebbe resa garante) è stato aperto un sub procedimento R.G. n° 10200-1/23 e con provvedimento reso *inaudita altera parte* in data 06.02.2024 è stato concesso a favore dell'istante creditore il sequestro conservativo su tutti i beni, mobili, immobili degli esponenti debitori e/o su tutte le somme o cose a loro dovute, fino alla concorrenza dell'importo di € 303.805.85;

- che detto provvedimento è stato sottoposto al successivo vaglio nel contraddittorio delle parti all'udienza del 20.02.2024, al cui esito è stato confermato integralmente con ordinanza emessa in pari data;

- che il sequestro è stato eseguito con atto del 07.02.2024 (notificato agli esponenti l'indomani);

- che tra i beni colpiti vi è il conto corrente "dedicato" intrattenuto dal terzo Notaio _____ o, meglio,

le somme confluite sul medesimo a titolo di corrispettivi di due vendite immobiliari poste in essere dall'Avv. _____ per l'esattezza, dell'alloggio in _____ 2

ceduto con rogito del menzionato Notaio i _____

alienate con rogito del menzionato Notaio _____

in data _____ ;

- che tali somme sono state esplicitamente destinate al soddisfacimento dei soli oneri vivi concernenti i due rogiti suindicati, nonché degli obblighi tributari derivanti per la venditrice dall'adesione alla definizione agevolata di pendenze c.d. "*rottamazione quater*";

- che in virtù di inequivoche e incontestabili disposizioni di legge, il conto corrente "dedicato" del notaio, pubblico ufficiale, e di conseguenza le somme di denaro ivi depositate non sono assoggettabili ad espropriazione forzata: dunque, a maggior ragione, non possono essere sequestrati;

tutto ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

(i) Riconoscere e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e/o l'inammissibilità del sequestro conservativo come sopra eseguito sul conto corrente "dedicato" intestato al Notaio

e, segnatamente, sulle somme ivi versate di pertinenza dell' _____, disponendone lo sgravio e/o la liberazione.

A sostegno del gravame invocava le disposizioni di cui all'art. 1, comma 63 e ss L. 147/2013. Questa l'argomentazione prospettata:

- su tale conto sono affluiti per intero i prezzi di due compravendite stipulate dall'Avv. _____ a suo ministero: oltretutto, in entrambi i rogiti si indica trattarsi di "conto dedicato";
- nella fattispecie si configura quindi l'ipotesi tipica di utilizzo del conto corrente "dedicato" prevista dal comma 63, punto c, dell'art. 1 della legge n° 147/2013, sicché, ai termini del successivo comma 65, le somme sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse; ne deriva che, a norma degli artt. 514 - 671 c.p.c., le somme non possono essere sequestrate.

Ci troviamo quindi di fronte ad una evidente, macroscopica e intenzionale, illegittimità dell'iniziativa assunta dal precedente per l'esecuzione del sequestro conservativo concesso a suo favore. Pur avendo piena contezza del fatto che i ricavati delle vendite erano stati versati su un "conto dedicato" (e non poteva non averla, viste le indiscutibili espressioni adoperate), malgrado ciò ha voluto comunque dare corso all'esecuzione.

Si costituiva l'avv. _____ contestando quanto sopra e rappresentando che:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

- l'Avv. _____ è debitore di un rilevante importo nei confronti dell'Avv. _____ debito per il quale l'Avv. _____ si è costituita irrevocabilmente fideiussore;
 - l'avv. _____ non ha alcun bene in Italia. _____ al momento del rilascio della fideiussione, aveva la proprietà di due pregevoli immobili a Genova, l'uno in via XX Settembre, l'altro in via degli _____
 - non appena ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto il 29 settembre 2023 l'avv. _____ si è spogliata di ogni sua proprietà in Italia vendendo entrambi gli immobili alle due figlie, una ciascuna, arredi compresi e riservandosi il diritto di abitazione, il 7 ed il 18 novembre 2023;
 - con esse compravendite _____ ha venduto alle figlie gli immobili già ipotecati dall'Agenzia delle Entrate per un debito capitale di € 422.254,77 (ridotto ad € 246.076,96 a seguito dell'adesione alla rottamazione *quater*) ad un prezzo complessivo di poco più di 150.000 euro, certamente fuori mercato e certamente inidoneo, perché gravemente inferiore, a garantire la liberazione dal gravame ipotecario esistente alla data dei rogiti;
 - il prezzo di entrambe le vendite è confluito nel conto destinato *ex art. 1 commi 63 e ss. della legge 147/2013* intrattenuto dal Notaio _____ vale a dire 120.000,00 per la prima e 50.000,00 per la seconda;
 - in virtù delle clausole contrattuali rogate ciò sarebbe apparentemente servito per destinare i prezzi al soddisfacimento delle obbligazioni tributarie della _____ garantite dall'ipoteca gravante su entrambi gli immobili. Satisfacimento che è definito parziale nella prima vendita ma non nella seconda. Il prezzo della prima vendita (€ 120.000,00) è però stato immediatamente svincolato e rimesso alla _____ come era in realtà già previsto nel contratto, ove si legge che *«parte venditrice potrà disporre il trasferimento dell'importo su un conto da lei indicato ed i pagamenti saranno da lei eseguiti in autonomia»*;
 - che la disciplina legale del conto dedicato di cui all'art. 1, commi 63 e ss legge 147/2013 è che il suo uso è destinato alla tutela obiettiva e certa dell'interesse del compratore di un immobile gravato da ipoteca: il versamento del prezzo sul conto del Notaio e non su quello del venditore costituisce un meccanismo legale che, prevedendo la frapposizione a garanzia di un terzo pubblico ufficiale, conferisce certezza al compratore che il prezzo pagato sarà concretamente ed effettivamente destinato all'estinzione del gravame esistente.
- Queste le argomentazioni proposte

La previsione dell'uso del conto destinato quale meccanismo di garanzia, in altre parole, postula l'assenza di specifici rapporti di fiducia tra le parti che nascono da rapporti ulteriori rispetto al vincolo contrattuale, come nel caso in cui compratore e venditore siano tra loro estranei. Ne discende che l'uso del conto destinato in compravendite intervenute tra madre e figlia è di per sé ultroneo ed eccentrico





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

rispetto alla *ratio* dell'istituto.

Né varrebbe opinare che anche tra madre e figlia possa astrattamente sussistere scarsa fiducia. La previsione pattizia che la madre disponga ad *libitum* della somma vincolata sul conto destinato (com'è effettivamente ed immediatamente avvenuto) e la insufficienza dei prezzi ad estinguere il gravame segnalano inequivocabilmente l'esistenza di piena fiducia (cioè *accordo*) tra le parti² e, ancor più, l'(apparente) inutilità dell'utilizzo del conto del notaio in vicende quali la presente. Utilità che trova, invece, le sue ragioni concrete, in fatti ed interessi del tutto diversi ed incompatibili con quelli presidiati dalla norma e dalla *ratio legis* che le è sottesa.

Dal che discende che, nel caso che occupa, il Notaio sembra esser stato "*utilizzato*" per un uso improprio del suo conto destinato, *ergo* per il suo abuso, così incaricandolo di un ruolo (che non può caratterizzare nessun pubblico ufficiale) di gestore di somme di denaro altrui ai soli fini di conservarle su un conto corrente non riconducibile alla debitrice e di poterne opporre una pretestuosa ed infondata impignorabilità.

Con l'aggiunta che è impensabile che il Notaio abbia consapevolmente ignorato le ragioni sottese ai due atti di compravendita; i quali atti non sono assurdi, illogici ed antieconomici alla sola condizione che siano finalizzati ad eludere situazioni debitorie incombenti. Basti pensare che le acquirenti hanno comprato immobili che resteranno gravati da ipoteca perché il prezzo versato è insufficiente a garantire l'estinzione del debito che l'ipoteca garantisce!!

È dunque evidente che attraverso il Notaio rogante, considerate le regole che disciplinano la tracciabilità dei pagamenti degli atti di cessione di immobili imponendo «l'indicazione analitica della modalità di pagamento del corrispettivo» (art. 35.22 DL 223/2006), e con l'uso improprio del conto dedicato, si è cercato del tutto strumentalmente di consentire alla venditrice di non indicare in atto il proprio conto corrente (sul quale sono stati immediatamente ritrasferiti i 120.000,00), per di più con una predisposizione artificiosa della eccezione di impignorabilità.

Tutto ciò premesso può ora passarsi ad affrontare il merito dell'opposizione proposta. In primo luogo, occorre ricostruire la normativa applicabile al caso di specie. Viene in rilievo l'art. 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificata dalla legge 124/2017 che testualmente dispongono:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

“63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in danaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio”

“65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse”.

“66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta”.

“66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma”





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Occorre ora domandarsi se il conto dedicato utilizzato dai notai sia un conto ex se impignorabile (o meglio se siano impignorabili le somme ivi presenti) o se siano impignorabili unicamente le somme di cui al comma 63 cit.

Come sostenuto da attenta dottrina la riforma del 2017 ha profondamente inciso sulla struttura e sull'essenza del conto dedicato dei notai in quanto, in forza del nuovo comma. 66bis, possono oggi essere versate sul suddetto conto anche somme diverse da quelle previste dal comma 63.

Tale inciso rende evidente che occorrerà di volta in volta verificare, al fine della impignorabilità delle somme, la natura delle stesse ovvero se versate nei termini e nei limiti del comma 63.

Non è, dunque, più sostenibile che il conto corrente dedicato sia un conto «*destinato esclusivamente al deposito delle somme individuate nel comma 63, espressamente esclusa ogni diversa destinazione del conto stesso*», né che si tratti di un conto corrente istituzionalmente destinato ad ospitare esclusivamente somme impignorabili.

Il conto corrente dedicato infatti, per effetto della suddetta evoluzione normativa, è un conto corrente destinato ad ospitare (non solo le somme di cui al comma 63 ma) anche le somme di cui al comma 66-bis e, dunque, (non solo somme impignorabili ma) anche somme pignorabili. Conseguentemente, nel caso di specie l'impignorabilità è evidentemente subordinata, non solo alla circostanza che determinate somme siano versate su un determinato conto corrente, ma bensì anche al fatto che si tratti di somme aventi una determinata natura, ossia quelle di cui al comma 63.

La prova grava sul creditore che ha l'onere di fornire elementi puntuali circa il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 63

Occorre, infine, domandarsi nei confronti di quali soggetti opera tale impignorabilità

Le norme richiamate espressamente prevedono come le *somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse*

I creditori delle parti dell'atto rogato dal notaio potranno aggredire esecutivamente le somme di cui al comma 63 solo in quanto queste siano effettivamente rientrate nel rispettivo patrimonio o potranno contestare la natura di impignorabilità delle somme allegando e provando l'insussistenza dei limiti di cui al cit art. 63.

I creditori i creditori del notaio potranno procedere ad aggredire le somma presenti sul conto unicamente solo qualora le somme ivi presenti non possano considerarsi legittimamente versate ai sensi del comma 63.

Tutto ciò premesso può ora affrontarsi il caso di specie.

Come sopra precisato vengono in rilievo due atti notarili stipulati nel novembre del 2023.

Atto notarile del 7.11.2023 avente ad oggetto





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

ARTICOLO 1

L'avvocatessa è vende, riservandosi il diritto vitalizio di abitazione, alla dottoressa A, che acquista, in Comune di **Genova**,

.....; nel certificato catastale disposto su due piani (quinto e sottotetto), collegati tra loro da scala interna. In dettaglio:

- il piano quinto è composto da: ingresso, corridoio, sala, cucina, ripostiglio, bagno, due camere. Ha i seguenti confini: vano scala, interno) e muri perimetrali su più lati;
- il piano sottotetto è composto da due vani con due ripostigli ed un terrazzo. Ha i seguenti confini: perimetro del fabbricato su via di, vano ascensore, sottotetto annesso all'interno 11bis (od 11a), e sottotetto non calpestabile; i due piani sono uniti da scala interna, sulla quale si apre un servizio igienico. Il tutto è censito al Catasto Fabbricati alla sezione urbana

presente atto sotto la lettera "B".

Con pagamento del prezzo così concordato:

ARTICOLO 2

Il prezzo di compravendita è stato convenuto tra le parti, come mi dichiarano, in euro 120.000 (centoventimila). Di tale somma euro 100.000 (centomila) sono già pervenuti sul conto corrente dedicato da me intrattenuto presso La differenza sarà fatta accreditare sul medesimo conto entro il prossimo giorno dieci. Una volta registrato e trascritto l'atto senza incontrare formalità di pregiudizio oltre quella nota, e di cui più innanzi, l'intero prezzo sarà destinato a parziale soddisfacimento delle obbligazioni tributarie di cui alla dichiarazione di adesione del giorno 11 aprile 2023 protocollo 7, relativa all'obbligazione garantita dall'ipoteca di cui all'articolo 3. All'uopo la somma resterà presso di me depositata e provvederò ai pagamenti sino ad esaurimento; in alternativa parte venditrice potrà disporre il trasferimento dell'importo su un conto da lei indicato ed i pagamenti saranno da lei eseguiti in autonomia.

Atto del 18.11.2023 avente ad oggetto





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

ARTICOLO 1

L'avvocatessa _____ vende alla dottoressa _____, che acquista, quattro unità ad uso ufficio site al secondo piano dell'edificio civico **8** (otto) di **via** _____, censite al locale

classe 5, provviste di una porta caposcala, di un corridoio, di un disimpegno e di servizi comuni. E più precisamente, interni:

Con la seguente pattuizione di prezzo

ARTICOLO 2

Il prezzo della presente compravendita è stato convenuto tra le parti, come mi dichiarano, in euro 50.000 (cinquantamila), già pervenuti sul conto corrente dedicato da me intrattenuto presso

Una volta registrato e trascritto l'atto senza incontrare formalità di pregiudizio oltre quella nota, e di cui più innanzi, l'intero prezzo sarà destinato a **soddisfacimento:**

- dei soli oneri vivi, con esclusione degli onorari, relativi a questo rogito ed a quello mio repertorio 18148;
- delle obbligazioni tributarie di cui alla dichiarazione di adesione del giorno 11 aprile 2023 protocollo _____, relativa all'obbligazione garantita dall'ipoteca di cui all'articolo 3. All'uopo la somma resterà presso di me depositata e provvederò ai pagamenti sino ad esaurimento della medesima, eventualmente con emissione di assegni circolari all'ordine dell'Amministrazione Tributaria e materialmente rimessi a Parte Venditrice per la consegna.

Sull'immobile gravava al momento della vendita il seguente pregiudizio:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

che l'unità immobiliare è libera da trascrizioni contro e/o di pregiudizio, debiti, liti (anche condominiali) e ipoteche, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Genova il primo dicembre 2022 ai numeri 2 per un totale di euro 844.509,54 (ottocentoquarantaquattromilacinquecentonove virgola cinquantaquattro) di cui capitale dovuto 422.254,77 (quattrocentoventidue mila duecentocinquantaquattro virgola settantasette);

Dall'esame degli atti si ricava come siano stati versati sul conto corrente dedicato del notaio (*rectius* erano stati versati in data anteriore agli atti) le somme pattuite quale prezzo delle due compravendite.

Per la minor somma di € 100.000,00 nella prima e per l'intero ovvero € 50.000,00 nella seconda.

Somme destinate al pagamento del credito erariale ipotecario sugli immobili compravenduti.

Astrattamente, quindi, l'ipotesi pare rientrare pienamente nella disposizione normativa dell'art. 1, comma 63, lett. c secondo cui è versato sul conto dedicato (e per quanto sopra detto gode della impignorabilità nei confronti dei creditori delle parti d'atto) *l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in danaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito ...)*

Apparentemente, peraltro, con riferimento alla prima compravendita, in quanto le somme versate sono state immediatamente rimesse alla venditrice perché provvedesse in proprio al pagamento del dovuto erariale.

Ma tale pattuizione, ad avviso del Tribunale, si pone in aperto contrasto con il disposto normativo che vuole sia il Notaio a provvedere con la provvista sul conto dedicato al pagamento per estinguere le pregiudizievoli sul bene in favore delle parti contrattuali (essenzialmente in favore dell'acquirente del bene).

La restituzione della somma alla venditrice pare tradire lo scopo della norma.

Non vi è in atti neppure la prova che la stessa abbia poi effettivamente adempiuto seppur parzialmente l'obbligazione tributaria.

Su tali somme, peraltro, vi è dichiarazione negativa del notaio non contestata dal creditore e, conseguentemente, non può eseguirsi alcun sequestro.

Questa la dichiarazione del terzo (notaio



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

PREMESSO

- che tale sequestro riguarda solo talune somme depositate, **su incarico della signora _____** sul conto corrente dedicato dal sottoscritto intrattenuto, in qualità di notaio, ai sensi dell'art. 1 commi 63 ss., legge 147/2013 e successive modifiche, presso _____, come da certificazione allegata (cfr. All.1);
- che le somme depositate attengono all'incarico conferito in forza di due atti pubblici di compravendita, ricevuti dal sottoscritto, repertori 18148 e 18167 (cfr. All.2 e 3);
- che tutte le somme depositate riguardanti la prima compravendita e ammontanti a 120.000 euro sono già state svincolate conformemente all'incarico ricevuto, **nonché nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto;**

Con riferimento alla seconda compravendita, differentemente, sussiste dichiarazione parzialmente positiva del terzo:

- **che, relativamente alla seconda compravendita, sul predetto conto dedicato, al giorno 8 febbraio 2024, data di notifica del sequestro presso terzi, residuano soltanto 18.431,99 euro rispetto ai 50.000 euro originariamente depositati;**
- che tale somma residua, conformemente all'incarico indicato in atto dalla signora Croce, dovrà essere impiegata dal sottoscritto per l'adempimento di debiti tributari di quest'ultima, di cui alla sua dichiarazione di adesione del giorno 11 aprile 2023, protocollo _____/ Agenzia delle Entrate-Riscossione, con scadenza della prossima rata il 28 febbraio 2024 (cfr. All.4):

Trattasi di somme destinate al pagamento del credito erariale ipotecario gravante anche sull'immobile compravenduto in atto.

Si rientra, quindi, pienamente nella disposizione normativa dell'art. 1, comma 63, lett. c con conseguente impignorabilità/non sequestrabilità della somma.

Anche se essendo stata fatta la rottamazione le somme dovranno essere pagare nei termini dalla stessa prescritti.

La restituzione della somma di € 100.000,00 prezzo della prima vendita, se effettivamente utilizzato dalla venditrice per il pagamento dell'erario avrebbe già coperto oggi le rate fino al novembre 2025.

Conclusivamente, quindi, il ricorso in opposizione deve essere accolto, con conseguente sospensione dell'attuazione del sequestro sulle somme dichiarata presenti sul conto corrente dedicato del notaio (Cass. 27063 del 2021 ... (il GE) *Può prendere atto dell'opposizione e, senza esercitare i propri poteri officiosi, limitarsi a sospendere l'esecuzione (in tutto o in parte), ovvero l'attuazione*





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

della misura cautelare, nei limiti in cui ritenga probabilmente fondata l'opposizione del debitore, fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito ...)

Spese compensate in ragione della novità della questione.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica. accoglie il ricorso e, per l'effetto, sospende l'attuazione del sequestro sulle somme presenti nel conto corrente "dedicato" intrattenuto dal terzo Notaio di Genova presso per complessivi € 18.431,99 e dichiarate quale residuo della

compravendita 23.11.23;

assegna termine di gg 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito;

spese compensate

Si comunichi.

Genova, 22.4.24

Il Giudice
Andrea Balba

